

CITTA DI BELLINZONA
25.MAR 2026 16:26

27/2026

Michela Luraschi
Via Pedevilla 31a
6512 Giubiasco

Spettabile
Cancelleria Comunale
6500 Bellinzona

Bellinzona, 25 marzo 2026

MOZIONE: Incentivare il congedo per attività di volontariato sociale - Modifica del ROD

Premessa

Il volontariato rappresenta un pilastro fondamentale della coesione sociale e del benessere collettivo. Esso contribuisce in modo determinante a garantire qualità di vita a persone anziane, persone con disabilità, bambini e giovani, nonché a rafforzare la partecipazione sociale e a contrastare fenomeni di isolamento.

Negli ultimi anni, tuttavia, il volontariato sta attraversando una fase di trasformazione e fragilità, legata a cambiamenti sociologici profondi: la disponibilità di tempo è diminuita, in particolare tra le persone in età lavorativa, oggi spesso assenti dal tessuto volontario. Questo squilibrio generazionale mette a rischio la continuità e la qualità di molte attività.

In questo contesto, il riconoscimento istituzionale del volontariato assume un'importanza strategica.

Il 2026, proclamato anno internazionale del volontariato, rappresenta un'occasione significativa per rafforzare politiche pubbliche in questo ambito.

Alcuni dati

Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UST) ¹, il volontariato continua a rappresentare un fenomeno diffuso nella società svizzera, ma tendente al ribasso. Attualmente, circa il 39% della popolazione residente svolge attività di volontariato, sia in forma organizzata sia informale. Negli ultimi anni si osserva tuttavia una tendenza al calo del volontariato organizzato, accompagnata da una crescita di forme di impegno più sporadiche. In particolare, le persone in età lavorativa, tra i 25 e i 54 anni, risultano meno presenti rispetto ai giovani e alle persone pensionate, evidenziando un divario generazionale significativo.

Ulteriori studi, tra cui il Monitor del volontariato in Svizzera ², evidenziano che il principale ostacolo alla partecipazione è la mancanza di tempo, in particolare per le persone attive professionalmente. Inoltre, le organizzazioni segnalano difficoltà crescenti nel reclutamento e nella fidelizzazione dei volontari.

¹ Volontariato | Ufficio federale di statistica - UST

² Home - Freiwilligenmonitor

Considerazioni

- Il volontariato non sostituisce né deve sostituire il lavoro professionale, in particolare nei settori sociali e sociosanitari, ma lo affianca e lo arricchisce;
- Esso genera valore sociale in termini di relazioni, solidarietà, inclusione e sviluppo di competenze personali e civiche;
- Le attività volontarie (colonie, accompagnamenti, attività giovanili, sostegno a persone fragili, ecc.) richiedono spesso una disponibilità di tempo che va oltre il solo tempo libero;
- Diversi enti pubblici – tra cui il Cantone e numerosi Comuni ticinesi³ – prevedono già forme di congedo per attività di volontariato sociale;

Tenuto conto di questi aspetti e considerando anche che la Città di Bellinzona, quale datore di lavoro pubblico, può assumere un ruolo esemplare nella promozione del volontariato e nel sostegno ai propri dipendenti, la presente mozione persegue i seguenti obiettivi:

- Promuovere il volontariato sociale quale elemento centrale della coesione sociale;
- Favorire la partecipazione delle persone in età lavorativa ad attività di volontariato;
- Migliorare il benessere e il riconoscimento dei dipendenti della Città;
- Sostenere indirettamente il lavoro delle associazioni e degli enti attivi sul territorio.

Richiesta

Pertanto, si chiede al Municipio di estendere un messaggio con richiesta di modifica del Regolamento organico dei dipendenti (ROD), introducendo una base esplicita per il congedo per attività di volontariato sociale.

Si propone di completare l'attuale *Art. 60 ROD – Altri congedi* con un nuovo capoverso, come segue:

Nuovo capoverso (proposta):

Art. 60 cpv. 4 (nuovo)

Il dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a un congedo pagato per attività di volontariato sociale, fino a un massimo di 8 giorni lavorativi all'anno.

Per volontariato sociale si intendono prestazioni non remunerate svolte nell'ambito di enti o associazioni senza scopo di lucro, in particolare:

- a) a favore di persone anziane, malate o con disabilità;
- b) nell'ambito di attività giovanili, educative, sportive o di animazione;
- c) nell'ambito di interventi di soccorso, protezione o solidarietà;
- d) nell'organizzazione di colonie, soggiorni o attività analoghe.

L'estensione del volontariato sociale agli ambiti ambientali e culturali è valida nella misura in cui gli enti o le associazioni di riferimento siano anch'essi senza scopo di lucro.

Condizioni (eventuale capoverso aggiuntivo):

Il congedo è concesso:

- su richiesta motivata del dipendente;
- previa verifica della compatibilità con le esigenze di servizio;
- per attività che non sostituiscono prestazioni professionali retribuite.

³ I Comuni di Lugano, Mendrisio, Capriasca e Riviera, di cui si trovano i rispettivi Regolamenti (ROD) pubblicati online, concedono un congedo per attività di volontariato. A fine documento, riportiamo gli articoli di riferimento.

La presente proposta si inserisce in una visione moderna del datore di lavoro pubblico, attento al benessere, alla responsabilità sociale e alla partecipazione civica. Incentivare il congedo mira a sostenere esperienze significative (colonie, accompagnamenti, attività inclusive) difficilmente realizzabili senza una disponibilità temporale specifica. Si riferisce infatti ad attività puntuali e complementari, che apportano un valore aggiunto umano e relazionale, senza in alcun modo sostituire il lavoro professionale nel settore sociale, né legittimare una sua svalutazione;

Conclusione

In assenza di misure di sostegno concrete, il volontariato rischia di diventare sempre più un'attività accessibile unicamente a chi dispone di tempo e risorse, accentuando disuguaglianze nella partecipazione civica. Per questo, uno strumento mirato come il congedo per attività di volontariato rappresenta una risposta efficace per favorire una partecipazione più ampia ed equilibrata.

Attraverso questa modifica, la Città di Bellinzona avrebbe inoltre l'opportunità di allinearsi alle buone pratiche già presenti a livello cantonale e in altri comuni, rafforzare il proprio impegno sociale, promuovere attivamente il volontariato e valorizzare il ruolo dei propri dipendenti come cittadini attivi.

Si tratta di una scelta politica chiara: riconoscere il valore del tempo messo a disposizione degli altri, sostenere concretamente il tessuto sociale e investire nella coesione della nostra comunità. In un contesto in cui le fragilità aumentano, promuovere il volontariato non è un gesto simbolico, ma una responsabilità collettiva.

Per questi motivi, si invita il Municipio ad elaborare una proposta di modifica del ROD conformemente a quanto esposto.

Michela Luraschi, per il Gruppo Unità di sinistra

**Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) del 15 marzo 1995
(stato 15 dicembre 2025)⁴**

D. Congedi pagati

Art. 46^[73] 1I dipendenti possono beneficiare dei seguenti congedi pagati:

a) per affari sindacali come pure per la formazione sindacale, al massimo 12 giorni lavorativi all'anno; nei limiti definiti dal regolamento è concesso il cumulo dei giorni di congedo su un numero determinato di membri dei comitati;

b) per affari pubblici al massimo 12 giorni lavorativi all'anno;

c) per il volontariato sociale, per il volontariato svolto nelle colonie e per il congedo gioventù di cui all'art 329e CO, al massimo 8 giorni lavorativi all'anno;

d) per l'attività di sportivo d'élite, come pure per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport 8 giorni lavorativi all'anno;

e) per matrimonio 8 giorni lavorativi consecutivi;^[74]

f) per malattia grave del coniuge, del partner registrato, del convivente, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 10 giorni lavorativi all'anno;^[75]

fbis) per il tempo necessario all'assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute, al massimo dieci giorni lavorativi all'anno e tre giorni lavorativi per evento, salvo per malattia di figli in età inferiore ai 15 anni, per il quale il congedo massimo per evento è di 5 giorni lavorativi, al massimo 10 giorni lavorativi all'anno, con presentazione di un certificato medico a partire dal 4° evento nell'anno o in caso di un singolo evento che duri più di 3 giorni;^[76]

g) per decesso del coniuge, del partner registrato, del convivente o di figli 5 giorni lavorativi;^[77]

h) per decesso dei genitori, di fratelli o sorelle 3 giorni lavorativi;

i) ...;^[78]

ibis) per gravi problemi di salute di un figlio dovuti a malattia o infortunio a un'indennità di assistenza ai sensi degli art. 16n-16s LIPG, al massimo di 14 settimane. Il congedo può essere esercitato in una volta sola o a giorni;^[79]

l) per nascita di figli o riconoscimento di figli entro 6 mesi dalla nascita 10 giorni lavorativi (congedo per l'altro genitore);^[80]

m) per decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, cognati, nipoti e zii e per analoghi gradi di parentela del partner registrato o del convivente, per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, 1 giorno lavorativo;^[81]

n) per trasloco 1 giorno lavorativo.

2I congedi di cui al cpv. 1 lett. a), b), c), d) sono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e non possono superare, se cumulati, un limite massimo di 12 giorni all'anno.

3Se per ragioni di servizio il dipendente non gode di una o più feste infrasettimanali, egli ha diritto entro il medesimo mese al loro ricupero con altrettanti giorni di congedo.

4Ai docenti può essere accordato fino ad un massimo di 3 giorni di congedo per affari personali a condizione che le ore d'insegnamento perse siano recuperate nel corso dell'anno scolastico.

5È considerato convivente la persona che vive sotto lo stesso tetto intrattenendo una relazione di coppia sentimentale, stabile e duratura.^[82]

6Il congedo di assistenza deve essere esercitato entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.^[83]

⁴ CAN - Raccolta delle leggi del Cantone Ticino

Esempi articoli ROD di altri comuni:

Lugano

Art. 67 Congedi pagati o non pagati

1 Il collaboratore ha diritto ai seguenti congedi pagati:

- a. per matrimonio 8 giorni di lavoro, da effettuare entro 6 mesi dalla celebrazione del rito civile;
- b. per decesso del coniuge, del partner registrato, del convivente, di un figlio o di un genitore 5 giorni lavorativi consecutivi dalla morte;
- c. per decesso di un fratello o di una sorella, 3 giorni lavorativi consecutivi dalla morte;
- d. per paternità 20 giorni lavorativi: 10 giorni da godere in giornate intere entro 6 mesi dall'evento e 10 giorni da godere in mezze giornate o giornate intere entro 12 mesi dall'evento;
- e. per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, decesso di nonni o abiatci, suoceri, generi e nuore, cognati, nipoti, zii, per analoghi gradi di parentela del partner registrato o del convivente e per il trasloco 1 giorno;
- f. per i funerali di un altro parente o di un collega di ufficio il tempo strettamente necessario;
- g. per cariche pubbliche, per affari sindacali, come pure per la formazione sindacale e per il volontariato sociale di regola 8 giorni;
- h. per l'attività di sportivo di élite, in possesso della Swiss Olympic Card, per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport, per corsi organizzati dalla Città o da enti attivi ritenuti di interesse comunale da parte del Consiglio di amministrazione, di regola 8 giorni;

Mendrisio

Art. 50 Congedi pagati

1. Il dipendente ha diritto ai seguenti congedi pagati:

- a) per affari pubblici, sindacali, attività di carattere sociale o corsi di formazione in ambito Gioventù e Sport, al massimo 8 giorni all'anno;
2. I congedi di cui al cpv 1 let. A) sono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e non possono superare, se cumulati, 8 giorni all'anno.

Capriasca

Art. 63 Congedi pagati

i) di regola 8 giorni per cariche pubbliche, per affari sindacali, come pure per la formazione sindacale e per il volontariato sociale (come da direttiva del Consiglio di Stato), per il volontariato svolto nelle colonie e per il congedo gioventù di cui all'art. 329e CO;

j) di regola 8 giorni per l'attività di sportivo d'élite (detentore di una *Swiss Olympic Card*), come pure per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport;

²Per i congedi di cui alla cifra 1 lettere i) e j) è inteso che saranno concessi compatibilmente con le necessità di servizio e per un totale annuo massimo di 12 giorni usufruibili in frazioni di giornate, mezze giornate o ore piene.

³Se la circostanza che dà diritto al congedo supplementare previsto alla cifra 1 lettere e), f), i) e j) si verifica durante le vacanze o altre assenze cade il diritto del dipendente al congedo.

Riviera

Capitolo 3 – Congedi pagati

Art. 58 Congedi pagati

1Il dipendente ha diritto annualmente ai seguenti congedi pagati:⁹

- a) per affari pubblici, per affari sindacali come pure per la formazione sindacale, al massimo 12 giorni lavorativi all'anno;
- b) per il volontariato sociale, per il volontariato svolto nelle colonie e per il congedo gioventù di cui all'art 329e CO, al massimo 5 giorni lavorativi all'anno;
- c) per l'attività di sportivo d'élite, come pure per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport 5 giorni lavorativi all'anno;